

# COMUNE DI MONTEFALCO

*PROVINCIA DI PERUGIA*



REGOLAMENTO  
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E  
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Allegato alle D.C.C. n. 15 del 29 Aprile 2016

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Montefalco, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507" o semplicemente con il numero dell'articolo ed eventuali commi.

## **Art. 2**

### **Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

## **Art. 3**

### **Classe del Comune**

1. Il Comune di Montefalco, con popolazione residente al 31.12.2015 pari a n. 5.679 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di **classe V**.

## **Art. 4**

### **Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I CATEGORIA

II CATEGORIA

III CATEGORIA

IV CATEGORIA

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, è allegato al presente Regolamento e con esso pubblicato nei termini di legge.

## **ART. 5**

### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, in modo permanente o temporaneo, deve inoltrare domanda in carta legale all'Amministrazione comunale (art. 50 commi 1 e 2 D.lgs. 507/93);
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione la morosità del richiedente in relazione a quanto dovuto e non ancora versato al Comune, a titolo di occupazione di suolo pubblico per gli anni precedenti quello della richiesta di concessione o rinnovo. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate entro i termini concordati. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
3. Ogni domanda deve contenere:
  - a. Le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente;
  - b. L'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, con le esatte misure riportate in apposita planimetria;
  - c. L'oggetto della occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
  - a. La dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della pubblica incolumità, del pubblico transito e della pubblica proprietà.
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti integrativi che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
7. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta almeno 30 gg prima della data richiesta dall'occupazione. Il termine è ridotto a 15 gg per le domande relative alle occupazioni temporanee.

## **Art. 6**

### **Denuncia occupazioni permanenti e temporanee**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del comune, deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio della concessione.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 40 del presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

## **Art. 8**

### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, la tariffa unitaria, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (artt. 11 e 12 del presente Regolamento).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o, negli

stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5, art. 5 del presente regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 9**

#### **Occupazione d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o e-mail. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 10**

#### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio nei precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e a pena di irricevibilità deve contenere:
  - a. Gli estremi della concessione originaria;
  - b. Copia della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione originaria e/o delle eventuali rate in caso di pagamento dilazionato;

- c. Copia della ricevuta di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione richiesta e dei diritti di concessione, se dovuti.
4. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

#### **Art. 11**

##### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione.**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - a. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e dei diritti di concessione, se dovuti.
  - b. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto di occupazione permanente e, nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Art. 12**

##### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è revocabile in ogni momento, per comprovati motivi di pubblico interesse o per sopraggiunti motivi di ordine pubblico;
2. Sono inoltre cause di revoca della concessione o dell'autorizzazione:
  - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - c) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. Il soggetto al quale è stata revocata la concessione o l'autorizzazione di suolo pubblico non può vantare il pagamento di alcuna indennità o diritto. Al medesimo spetta, invece, la restituzione della tassa già pagata, senza interessi, per il periodo non usufruito.

### **Art. 13**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Municipale e/o della Forza pubblica, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### **Art. 14**

#### **Occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle spese relative alla rimozione e alla custodia dei materiali.
2. Si procede altresì d'ufficio alla rimozione dei materiali e alla liberazione delle aree occupate anche nel caso in cui non sia possibile individuare il o i responsabili.

### **Art. 15**

#### **Occupazioni senza titolo e per protrazione**

1. In caso di presenza di occupazioni prive di concessione e/o autorizzazione o di concessioni revocate, il Sindaco, previo verbale di accertamento e relativa contestazione da parte degli agenti di Polizia Municipale e/o della Forza Pubblica, dispone la rimozione dei materiali e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti, assegnando un termine congruo. Resta salva l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella chiusura dell'attività nei casi e nei termini di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvede d'ufficio alla pronta rimozione dei materiali, addebitando al responsabile le spese di rimozione e custodia degli stessi.
3. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 30 del presente Regolamento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

4. Le disposizioni del precedente comma trovano altresì applicazione nel caso in cui la protrazione sia caratterizzata dalla presenza di materiale e/o elementi d'arredo che occupino in tutto o in parte il suolo precedentemente concesso o altra superficie ad esso prospiciente.

#### **Art. 16**

##### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art 47 del D.L. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

#### **Art. 17**

##### **Adempimenti del funzionario responsabile**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è proposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
  - a. Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
  - b. Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
  - c. Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dell'obbligo del pagamento annuale previsto dall'art. 24 del presente regolamento.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istruire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

#### **Art. 18**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe sono adottate dalla giunta comunale entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal primo Gennaio dell'anno di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.L. 507/93.

#### **Art. 19**

##### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

#### **Art. 20**

##### **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee.
  - a. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. L'occupazione di tipo permanente è esclusa per tutte le attività commerciali, Pubblici Esercizi di somministrazione e botteghe artigiane che occupino spazi all'interno del centro storico.
3. L'occupazione di tipo temporanea può essere concessa nel periodo compreso tra il mese di Marzo a il mese di Novembre di ciascun anno, salvo eventuali deroghe di competenza della Giunta comunale.

#### **Art. 21**

##### **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art 42 comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: strade, piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art. 4 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre piazze pubbliche.

## **Art. 22**

### **Misura della spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 70 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo: viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

## **Art. 23**

### **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o manufatto.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche da questa, in una profondità minima di centimetri 100.

## **Art. 24**

### **Affrancazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Uff. Tributi del Comune, entro dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione dal parte del Comune, il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

6. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Art. 25**

##### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art 44 comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

#### **Art. 26**

##### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1\5 per ogni 1.000 o frazione di 1.000 litri.
2. E ammessa tolleranza per 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1\5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa per le occupazioni permanenti nella tariffa ordinaria.

#### **Art. 27**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come tariffa.

**Art. 28**  
**Occupazioni temporanee**  
**Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera, oltre 14 giorni e fino 30 giorni il 30% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.
4. Ai sensi dell'art. 47 comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture e impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

**Art. 29**  
**Occupazione sottosuolo e soprassuolo.**  
**Casi particolari**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi esercizi, si applicano gli stessi criteri previsti per la determinazione forfettaria dal canone come previsto dalla legge 23.12.1999 n. 488.
2. La misura della tassa è quindi determinata in base al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna Azienda di erogazione del pubblico servizio.
3. In base a quanto prescritto dal comma 1 della L. 23.12.1999 n. 488, la tariffa dovuta è pari ad Euro 0,775 per ogni utenza.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore ad Euro 516,46.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 Aprile di ciascun anno, a mezzo bollettino postale intestato al Comune di Montefalco.
6. Il Comune può prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di Gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle Aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta (90) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
7. Le tariffe stabilite dalla Legge n. 488 del 23.12.1999 sono rivalutate annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

**Art. 30**  
**Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

**Art. 31**  
**Aree destinate a parcheggio a pagamento**

1. Per la concessione di aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio a pagamento, provvisto di parchimetri o apparecchi simili deputati alla rilevazione automatica della durata della sosta e della corrispondente tariffa dovuta, si applica la tariffa dovuta per l'occupazione di tipo temporaneo, aumentata del 30 per cento per tutte le categorie.

**Art. 32**  
**Riduzioni della tassa**

1. In ordine a quanto disposto dal D.L. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - 1.1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5 per le superfici eccedenti i 1.000 mq la tariffa viene calcolata in ragione del 10 per cento;
  - 1.2. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo pubblico è ridotta al 30 per cento;
  - 1.3. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
  - 1.4. Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base a criteri determinati dall'art. 23 del presente regolamento, fino ad una superficie di 9 mq, la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
  - 1.5. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 37 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento.
  - 1.6. Ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere obiettivo,

risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità e da qualsiasi altro rapporto.

### **Art. 33**

#### **Riduzione taxa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45:
  - 1.1. – comma 2, lett. c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50 per cento;
  - 1.2. – comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - 1.3. – comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - 1.4. – comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
  - 1.5. – comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
  - 1.6. – comma 8 – Le occupazioni temporanee sono ridotte del 50 per cento allorché:
    - 1.6.1. La durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
    - 1.6.2. Il versamento della taxa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate, la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
    - 1.6.3. Il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera taxa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della taxa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.
  - 1.7. – comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

### **Art. 34**

#### **Riduzione del computo della superficie**

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore a mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

### **Art. 35**

#### **Occupazioni in misura inferiore all'unità impositiva**

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di una metro quadrato o lineare.

### **Art. 36**

#### **Esenzione della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. n. 507/93:
  - 1.1. Occupazioni effettuate dallo stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - 1.2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - 1.3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - 1.4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - 1.5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - 1.6. Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - 1.7. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
  - 1.8. Le occupazioni realizzate per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
  - 1.9. Le occupazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26.09.1997;
  - 1.10. Le sistemazioni floreali prospicienti le abitazioni private ove non si svolgano attività economiche, purché non siano di intralcio alla circolazione;

- 1.11. Le occupazioni necessarie per l'esecuzione di lavori pubblici appaltati dal Comune, a condizione che l'occupazione sia limitata al tempo contrattuale ed allo spazio prettamente necessario per il compimento dei lavori medesimi;
2. Sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - 2.1. Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - 2.2. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
  - 2.3. Occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - 2.4. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
  - 2.5. Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione di verde (es. potature di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle ore 6.
  - 2.6. Occupazioni temporanee per l'esecuzione di interventi edilizi nel centro storico come delimitato nella prima e seconda categoria, per il periodo massimo di due mesi.

#### **Art. 37**

##### **Esclusione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### **Art. 38**

##### **Occupazioni con impianti pubblicitari**

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507/93 e del relativo regolamento comunale.

**Art. 39**  
**Sanzioni**

1. Soprattasse

- 1.1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.L. 507/93;
- 1.2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. La sanzione viene ridotta ad un terzo se il contribuente esegue il pagamento delle somme accertate entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- 1.3. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- 1.4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori al tasso di interesse legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

**Art. 40**  
**Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
  - 1.1. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
  - 1.2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Montefalco o attraverso il modello F24 o mediante bonifico bancario o comunque in una delle forme previste dal Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, ovvero, al concessionario, in caso di affidamento in concessione.
  - 1.3. La tassa, se di importo superiore a 258 Euro, può essere corrisposta in n. 4 (quattro) rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, nei modi indicati al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
  - 2.1. La tassa, se di importo superiore a 258 Euro, può essere corrisposta in n. 3 (tre) rate senza interessi e di eguale importo, la cui scadenza dovrà essere concordata con l'Ufficio Tributi, in ogni caso, entro il termine previsto per l'occupazione medesima.
  - 2.2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti o anche di mercati in modo però ricorrente, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del

Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

#### **Art. 41**

##### **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme a rimborso spettano gli interessi in misura al tasso legale vigente.

#### **Art. 42**

##### **Accertamento e riscossione coattiva**

1. Ai fini della corretta applicazione della tassa il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e qualora ravvisi irregolarità od omissioni degli adempimenti prescritti dal D.Lgs 507/93 e dal presente Regolamento, provvede al recupero dell'imposta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, emettendo appositi avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, da notificare a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati eseguiti o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 Dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.
2. Ove il contribuente non paghi spontaneamente il tributo entro 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento, il Comune procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **Art. 43**

##### **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento per le occupazioni e spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con Delibera di C.C. n. 33 del 28.04.1994 ed ogni sua modifica e/o integrazione successivamente intervenuta.

**Art. 44**  
**Norme transitorie**

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tributi:
  - a. Procede al riesame di tutte le concessioni di suolo pubblico in essere, assegnando temine agli interessati per l'eventuale integrazione documentale di ciascuna pratica, ai fini dell'adeguamento al presente Regolamento;
  - b. Coordina con l'area di vigilanza ogni altra attività istruttoria ed ispettiva, ai fini del rispetto della disciplina contenuta nel presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs 507/93 e s.m.i.

**Art. 45**  
**Pubblicità ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nelle forme e nei termini prescritti dalle normative vigenti ed entra in vigore il 1 Gennaio 2016.